



Prot. 1493/UD

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art.1, comma 1, lettera c) concernente la presentazione esclusivamente in forma telematica delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica di cui agli art 26, 53 e 53 bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Ritenuta la necessità di realizzare apposite procedure telematiche per la presentazione delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica;

Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Decorrenza dei termini

1. Le dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica, previste dagli articoli 26, 53 e 53 bis del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono presentate in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 2

Modalità di trasmissione telematica

1. I dati da trasmettere con le dichiarazioni telematiche di consumo per il gas naturale, oltre all'identificativo del dichiarante ed all'anno d'imposta di riferimento, sono relativi a:
 - a) prodotto acquistato, estratto e ceduto
 - b) prodotto fatturato, impiegato e sottratto
 - c) rettifiche di fatturazioni
 - d) liquidazione dell'accisa
 - e) liquidazione delle addizionali
 - f) liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva.
2. I dati da trasmettere con le dichiarazioni telematiche di consumo per l'energia elettrica, oltre all'identificativo del dichiarante ed all'anno d'imposta di riferimento, sono relativi a:
 - a) energia elettrica acquistata, prodotta, scambiata, ceduta e perduta
 - b) energia elettrica fatturata, impiegata e sottratta
 - c) rettifiche di fatturazioni
 - d) liquidazione dell'accisa
 - e) liquidazione delle addizionali.

Art. 3

Modalità tecniche ed operative

1. Ai fini di cui all'art. 1 i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni telematiche devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I..
2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>.
3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 1 per il tramite del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>.

Art. 4

Disposizioni finali

1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel "Servizio Telematico Doganale - E.D.I."
2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 settembre 2007

IL DIRETTORE

Mario Andrea Guaiana